

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 133
Bellinzona, 12 ottobre

51/2007

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l'anno 2008

(del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli artt. 29 a 35, 38, 40 a 46, 48 e 49 LCAMal;
ritenuto il preavviso dell'Istituto delle assicurazioni sociali;
considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale;

decreta:

I Basi di calcolo

Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni individuali di premio nell'assicurazione malattie per l'anno 2008 sono definite come segue:

- a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005;
- b) quota media cantonale ponderata:
 - adulti: fr. 4010.-;
 - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: fr. 3180.-;
 - minorenni: fr. 972.-;
- c) altri parametri di calcolo: come da artt. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal.

II Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2008 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2008.

Bellinzona, 10 ottobre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente il premio riconosciuto ai singoli assicuratori malattie per l'applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l'anno 2008

(del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli artt. 33 e 49 lett. b) LCAMal;

esaminati i premi approvati dall'UFSP che gli assicuratori autorizzati all'esercizio intendono praticare nel Cantone Ticino per l'anno 2008 nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal);

considerato che l'importo di riduzione di premio é pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio riconosciuto all'assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico dell'assicurato;

ritenuto il preavviso dell'Istituto delle assicurazioni sociali;

considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale;

decreta:

Art. 1 ¹Per l'anno 2008, per il calcolo delle riduzioni di premio LAMal sono approvati i premi riconosciuti per i singoli assicuratori per le seguenti categorie di assicurati:

- a) adulti;
- b) giovani adulti di età compresa tra 18 e 25 anni;
- c) minorenni;

²La tabella dei premi riconosciuti è pubblicata come allegato al presente DE.

Art. 2 Agli assicuratori menzionati è assegnato un termine di 30 giorni dalla notifica di questo decreto per presentare eventuali osservazioni relative ai premi riconosciuti ai sensi della LCAMal.

Art. 3 ¹Gli assicuratori che si trovano nella necessità di modificare il premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel corso del 2008 devono darne immediata comunicazione all'Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona, allegando i documenti di approvazione dell'UFSP.

²Il valore della quota media cantonale ponderata non viene tuttavia modificato.

Art. 4 ¹Se l'UFSP apporta nel corso dell'anno modifiche ai premi che figurano nell'elenco citato, anche il calcolo della riduzione di premio relativa al singolo assicuratore viene modificato di conseguenza.

²Il valore della quota media cantonale ponderata non viene tuttavia modificato.

Art. 5 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2008 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2008.

Bellinzona, 10 ottobre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Assicuratore	Maggioresimi				Assicurati tra 19 e 25 anni				Minoresimi			
	Assicurati > 25 anni				Assicurati tra 19 e 25 anni				Assicurati < 19 anni			
	Con Infortunio	Senza Infortunio	Premio ricon. Per sussidio	Con Infortunio	Senza Infortunio	Premio ricon. per sussidio	Con infortunio	Senza infortunio	Premio ricon. per sussidio	Con infortunio	Senza infortunio	Premio ricon. per sussidio
AEROSANA	4 248,00	4 035,60	4 131,20	3 398,40	3 229,20	3 278,30	849,60	807,60	849,60	807,60	849,60	
AGRISANO	3 870,00	3 676,80	3 763,70	3 289,20	3 124,80	3 172,50	852,00	810,00	852,00	810,00	852,00	
AMB	4 449,60	4 138,80	4 278,70	4 094,40	3 808,80	3 891,60	928,80	864,00	928,80	864,00	928,80	
AQUILANA	3 816,00	3 588,00	3 690,60	2 977,20	2 799,60	2 851,10	954,00	897,60	954,00	897,60	954,00	
ARCOSANA	3 828,00	3 560,40	3 680,80	3 062,40	2 847,60	2 909,90	957,60	890,40	957,60	890,40	957,60	
ASSURA	3 660,00	3 404,40	3 519,40	3 660,00	3 404,40	3 478,50	816,00	759,60	816,00	759,60	816,00	
ATUPRI	3 912,00	3 716,40	3 804,40	2 934,00	2 787,60	2 830,10	967,20	917,60	967,20	917,60	967,20	
AUXILIA	4 140,00	3 850,80	3 980,90	3 312,00	3 080,40	3 147,60	1 035,60	963,60	1 035,60	963,60	1 035,60	
AVANEX	3 636,00	3 381,60	3 496,10	3 090,00	2 874,00	2 936,60	727,20	676,80	727,20	676,80	727,20	
AVANTIS	4 065,60	3 781,20	3 909,20	3 740,40	3 478,80	3 554,70	914,40	850,80	914,40	850,80	914,40	
CASSA MALATI 57	4 296,00	4 081,20	4 177,90	3 651,60	3 469,20	3 522,10	1 203,60	1 143,60	1 203,60	1 143,60	1 203,60	
CMAR	4 416,00	4 107,60	4 246,40	3 753,60	3 492,00	3 567,90	1 236,00	1 149,60	1 236,00	1 149,60	1 236,00	
CMEL	4 797,60	4 462,80	4 613,50	4 414,80	4 106,40	4 195,80	957,60	891,60	957,60	891,60	957,60	
CMF SURSELVA	4 320,00	4 276,80	4 296,20	3 715,20	3 678,00	3 688,80	1 166,40	1 155,60	1 166,40	1 155,60	1 166,40	
CONCORDIA	4 494,00	4 266,00	4 368,60	3 578,40	3 396,00	3 448,90	1 089,60	1 034,40	1 089,60	1 034,40	1 089,60	
CPT	3 962,40	3 764,40	3 853,50	3 170,40	3 012,00	3 057,90	991,20	942,00	991,20	942,00	991,20	
CSS ASSICURAZIONE	4 332,00	4 028,40	4 165,00	3 465,60	3 223,20	3 293,50	1 083,60	1 008,00	1 083,60	1 008,00	1 083,60	
EASY SANA	4 197,60	3 904,80	4 036,60	3 862,80	3 592,80	3 671,10	924,00	860,40	924,00	860,40	924,00	
EGK-CASSA DELLA SALUTE	3 840,00	3 648,00	3 734,40	3 456,00	3 283,20	3 333,30	1 075,20	1 021,20	1 075,20	1 021,20	1 075,20	
EOS	4 197,60	3 904,80	4 036,60	3 862,80	3 592,80	3 671,10	924,00	860,40	924,00	860,40	924,00	
FIRSTCASE	4 416,00	4 107,60	4 246,40	3 753,60	3 492,00	3 567,90	1 236,00	1 149,60	1 236,00	1 149,60	1 236,00	
FONCTION PUBLIQUE	4 065,60	3 781,20	3 909,20	3 740,40	3 478,80	3 554,70	914,40	850,80	914,40	850,80	914,40	
GALENSO	4 056,00	3 955,20	4 000,60	3 168,00	3 090,00	3 112,60	1 036,80	1 011,60	1 036,80	1 011,60	1 036,80	
HELISANA	4 452,00	4 141,20	4 281,10	3 561,60	3 313,20	3 385,20	979,20	910,80	979,20	910,80	979,20	
HERMES	4 233,60	3 938,40	4 071,20	3 895,20	3 622,80	3 701,80	933,60	868,80	933,60	868,80	933,60	
HOTELA	4 440,00	4 129,20	4 269,10	3 552,00	3 303,60	3 375,60	1 243,20	1 155,60	1 243,20	1 155,60	1 243,20	
INNOVA	4 776,00	4 452,00	4 597,80	4 308,00	4 020,00	4 103,50	1 248,00	1 164,00	1 248,00	1 164,00	1 248,00	
INSTITUT INGENBOHL	4 776,00	4 537,20	4 644,70	4 776,00	4 537,20	4 606,50	1 260,00	1 197,60	1 260,00	1 197,60	1 260,00	
INTRAS	3 720,00	3 534,00	3 617,70	2 938,80	2 792,40	2 834,90	855,60	812,40	855,60	812,40	855,60	

Assicuratore	Maggiorenni						Minorenni					
	Assicurati > 25 anni			Assicurati tra 19 e 25 anni			Assicurati < 19 anni					
	Con Infortunio	Senza Infortunio	Premio ricon. Per sussidio	Con Infortunio	Senza Infortunio	Premio ricon. per sussidio	Con infortunio	Senza infortunio	Premio ricon. per sussidio	Con infortunio	Senza infortunio	Premio ricon. per sussidio
KLUG	4 440.00	4 129.20	4 269.10	4 440.00	4 129.20	4 219.30	799.20	742.80	799.20	742.80	799.20	
KOLPING	4 284.00	4 070.40	4 166.50	3 492.00	3 318.00	3 368.50	912.00	866.40	912.00	866.40	912.00	
LA CAISSE VAUDOISE	3 885.60	3 614.40	3 736.40	3 574.80	3 325.20	3 397.60	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
L'AVENIR	3 885.60	3 614.40	3 736.40	3 574.80	3 325.20	3 397.60	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
MUTUEL ASSURANCES	3 885.60	3 614.40	3 736.40	3 574.80	3 325.20	3 397.60	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
NATURA ASSURANCES	4 197.60	3 904.80	4 036.60	3 862.80	3 592.80	3 671.10	924.00	860.40	924.00	860.40	924.00	
OEKK BASEL	4 056.00	3 772.80	3 900.20	3 244.80	3 018.00	3 083.80	1 014.00	943.20	1 014.00	943.20	1 014.00	
OEKK GRIGIONI	4 032.00	3 750.00	3 876.90	3 225.60	3 000.00	3 065.40	1 008.00	938.40	1 008.00	938.40	1 008.00	
OEKK SCHWWEIZ	4 056.00	3 772.80	3 900.20	3 244.80	3 018.00	3 083.80	1 014.00	943.20	1 014.00	943.20	1 014.00	
PANORAMA	3 885.60	3 614.40	3 736.40	3 574.80	3 325.20	3 397.60	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
PHILOS	3 933.60	3 658.80	3 782.50	3 619.20	3 366.00	3 439.40	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
PROGRES	4 140.00	3 850.80	3 980.90	3 518.40	3 272.40	3 343.70	1 117.20	1 039.20	1 117.20	1 039.20	1 117.20	
PROVITA	4 056.00	3 812.40	3 922.00	3 650.40	3 430.80	3 494.50	1 054.80	991.20	1 054.80	991.20	1 054.80	
RHENUSANA	4 476.00	4 252.80	4 353.20	3 580.80	3 403.20	3 454.70	1 119.60	1 063.20	1 119.60	1 063.20	1 119.60	
SANA 24	4 058.40	3 865.20	3 952.10	3 247.20	3 092.40	3 137.30	1 016.40	968.40	1 016.40	968.40	1 016.40	
SANA TOP	4 056.00	3 772.80	3 900.20	3 650.40	3 396.00	3 469.80	1 014.00	943.20	1 014.00	943.20	1 014.00	
SANITAS	3 642.00	3 405.60	3 512.00	2 732.40	2 554.80	2 606.30	912.00	852.00	912.00	852.00	912.00	
SANSAN	4 176.00	3 884.40	4 015.60	3 549.60	3 301.20	3 373.20	1 044.00	972.00	1 044.00	972.00	1 044.00	
SUPRA	4 117.20	3 829.20	3 958.80	4 117.20	3 829.20	3 912.70	976.80	909.60	976.80	909.60	976.80	
SWICA	4 294.80	3 994.80	4 129.80	3 222.00	2 997.60	3 062.70	1 074.00	999.60	1 074.00	999.60	1 074.00	
TROISTORRENTS	4 197.60	3 904.80	4 036.60	3 862.80	3 592.80	3 671.10	926.40	861.60	926.40	861.60	926.40	
UNIVERSA	3 885.60	3 614.40	3 736.40	3 574.80	3 325.20	3 397.60	930.00	865.20	930.00	865.20	930.00	
VEREIN ST MORITZ	4 158.00	3 867.60	3 998.30	3 825.60	3 558.00	3 635.60	979.20	910.80	979.20	910.80	979.20	
VISANA	4 815.60	4 586.40	4 689.50	3 372.00	3 211.20	3 257.80	1 060.80	1 010.40	1 060.80	1 010.40	1 060.80	
VIVACARE	4 058.40	3 865.20	3 952.10	3 247.20	3 092.40	3 137.30	1 016.40	968.40	1 016.40	968.40	1 016.40	
WINCARE	4 224.00	4 012.80	4 107.80	3 084.00	2 930.40	2 974.90	1 092.00	1 038.00	1 092.00	1 038.00	1 092.00	
XUNDHEIT	4 112.40	3 969.60	4 033.90	3 373.20	3 255.60	3 289.70	1 028.40	993.60	1 028.40	993.60	1 028.40	

Decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni

(del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) del 23 novembre 2005,

decreta:

Generalità **Art. 1** Il presente decreto stabilisce le modalità di retribuzione dei veterinari ufficiali e di tassazione dei macelli in relazione al controllo delle carni.

Valore del punto Il valore del punto è fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità su proposta dell'Ordine dei veterinari e sentite le categorie professionali interessate.

Tariffe di ispezione **Art. 2** Per le ispezioni delle carni effettuate nel quadro delle macellazioni professionali, i controllori delle carni sono retribuiti secondo le seguenti tariffe unitarie di ispezione:

	Unità	Importo	
2.1 Controllo degli animali prima della macellazione			
– taxa base per visite al macello (art. 27 OMCC)	visite	punti	30.00
– taxa base per visite nell'azienda di provenienza (art. 28 OMCC)	visite	punti	30.00
– eventuale tempo di attesa al macello	ore	punti	80.00
– tori, buoi, vacche, manze, equini	capo	punti	8.00
– vitelli	capo	punti	4.00
– pecore, capre	capo	punti	3.00
– agnelli, capretti, suinetti	capo	punti	2.00
– suini, escl. scrofe e verri	capo	punti	3.00
– scrofe e verri	capo	punti	6.00
2.2 Controllo delle carni			
– taxa base per visite al macello	visite	punti	18.00
– taxa base per visite d'urgenza	visite	punti	30.00
– tori, buoi, vacche, manze, equini, scrofe e verri	capi	punti	7.00
– vitelli, pecore, capre	capi	punti	4.00
– suini (macelli senza linea di macellazione)	capi	punti	4.00
– suini (macelli con linea di macellazione)	capi	punti	3.00
– agnelli, capretti, suinetti	capi	punti	2.50
– selvaggina biungulata, cinghiali, cervi	capi	punti	4.00
– volatili da cortile, conigli domestici, tariffa oraria	ore	punti	80.00
– selvaggina da penna, lepri, tariffa oraria	ore	punti	80.00
2.3 Prelevamento di campioni			
– prelievi campioni per test BSE/TSE (programma ufficiale)	prelievi	punti	10.00
– prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)	prelievi	punti	10.00
– prelievi campioni (esame batteriologico, sostanze estranee, altri prelievi ufficiali) incluso rapporto di prelevamento	prelievi	punti	10.00
– prelievi trichinosi	prelievi	punti	10.00

		Unità	Importo
	2.4 Diversi		
	– incarichi particolari su richiesta dell'Ufficio del veterinario cantonale	ore	punti 80.00
	– trasferte	km	franchi 0.55
	– spese postali		spese effettive
Macellazioni casalinghe	Art. 3 Per le ispezioni di animali le cui carni non sono destinate alla messa in commercio, effettuate su richiesta del cliente, l'ispettore delle carni preleva l'onorario direttamente dal richiedente.		
Notifica all'ufficio veterinario cantonale	Art. 4 I controllori delle carni trasmettono all'Ufficio del veterinario cantonale, entro il 10 del mese successivo, la notifica mensile delle prestazioni effettuate, utilizzando il formulario ufficiale.		
Tasse di ispezione	Art. 5 ¹ L'Ufficio del veterinario cantonale riscuote le seguenti tasse di ispezione:		
		Unità	Importo
	5.1 Controllo degli animali prima della macellazione		
	– controllo secondo programma concordato organi di controllo (art. 27 OMCC)	visite	franchi 20.00
	– ulteriori visite su richiesta del macello	visite	punti 30.00
	– visite ante mortem nell'azienda di provenienza (art. 28 OMCC)	visite	punti 30.00
	– fatturazione di eventuale tempo di attesa per visite esame ante mortem	ore	punti 80.00
	5.2 Controllo delle carni		
	– visite per controllo carni (visite semplici)	visite	franchi 20.00
	– visite urgenza	visite	franchi 30.00
	– tori, buoi, vacche, manze, equini	capi	punti 12.00
	– vitelli	capi	punti 6.50
	– pecore e capre	capi	punti 5.00
	– agnelli; capretti; suinetti	capi	punti 3.00
	– suini (macelli senza linea di macellazione)	capi	punti 5.00
	– suini (macelli con linea di macellazione)	capi	punti 4.00
	– scrofe e verri	capi	punti 6.00
	– selvaggina biungolata, cinghiali, cervi	capi	punti 5.00
	– volatili da cortile, conigli domestici, al capo	capi	franchi 0.20
	– selvaggina da penna, lepri, al capo	capi	franchi 0.20
	5.3 Prelevamento campioni e diversi		
	– prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)	prelievi	punti 10
	– prelievi trichinosi	prelievi	punti 10
	– esami di laboratorio trichinellosi	esame	punti 30
	– spese postali (richieste private)		spese effettive
	² L'Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall'utente in mora con il pagamento di tasse d'ispezione fatturate in precedenza il pagamento anticipato delle tasse d'ispezione oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le future ispezioni con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le relative ispezioni saranno sospese.		
Altre tasse	Art. 6 Per le prestazioni secondo l'art. 45, cpv. 2, lett. b - e Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), è prelevata la seguente tariffa oraria:		

		Unità	Importo
	a) controlli che hanno provocato contestazioni:	ore	franchi 60.00
	b) prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo:	ore	franchi 60.00
	c) autorizzazioni:	ore	franchi 60.00
Norme abrogate	Art. 7 Il Decreto esecutivo concernente il tariffario per l'ispezione delle carni del 22 dicembre 1998 è abrogato.		
Entrata in vigore	Art. 8 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2007. Bellinzona, 10 ottobre 2007		
	Per il Consiglio di Stato		
	La Presidente: P. Pesenti	Il Cancelliere: G. Gianella	

Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996; modifica

(del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.
Il Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è modificato come segue:

Art. 69 cpv. 2 lett. e)

e) sospensione dall'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni.

Art. 70 cpv. 1

¹Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, l'UIM può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di vigilanza sui minorenni o di servizi specialistici.

Art. 72 cpv. 1

¹L'esame comporta prove in:

- italiano (scritto e orale);
- matematica (scritto e orale);
- inglese (orale; prova scritta in alternativa a quella di tedesco);
- tedesco (orale; prova scritta in alternativa a quella di inglese);
- storia e geografia (orale);
- scienze naturali (orale).

II.

Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2007.

Bellinzona, 10 ottobre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Adattamento del Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino

(del 25 settembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino (PGR) del 1° luglio 1998 e l'adattamento del capitolo C. Rifiuti edili del 21 febbraio 2006;
- la scheda di coordinamento 5.4 del Piano direttore cantonale concernente le discariche per materiali inerti del 25 settembre 2007;
- il Rapporto esplicativo settembre 2007 della scheda di coordinamento 5.4 elaborato da Dipartimento del territorio;
- la lettera 11 luglio 2007 con la quale il Comune di Magadino dà il suo accordo al proseguimento della procedura d'adozione per l'oggetto 5.4.19 Magadino (Quartino) della scheda di coordinamento 5.4;
- l'esame preliminare 25 settembre 2007 del Dipartimento del territorio sul progetto di discarica per materiali inerti di Torre, località Crenn-Prato, Comune di Blenio (oggetto 5.4.18);
- l'approvazione 25 settembre 2007 del Consiglio di Stato della variante del Piano regolatore del Comune di Malvaglia per la formazione di un deposito per materiale inerte proveniente dallo sgombero del bacino artificiale della Valle Malvaglia (oggetto 5.4.22);

preso atto che:

- il PGR, capitolo C. Rifiuti edili, deve essere adattato all'evoluzione della situazione;
- la consultazione per l'oggetto 5.4.19 Magadino (Quartino) è avvenuta dal 25 marzo al 25 aprile 2005 nell'ambito della consultazione per l'adattamento del PGR;
- l'oggetto 5.4.18 Blenio (Torre, località Crenn-Prato) sostituisce i due progetti di discariche per materiali inerti di Olivone (Marzano) e Torre (Piazza), entrambi Comune di Blenio, contenuti nell'adattamento del PGR del 21 febbraio 2006;
- la realizzazione dell'oggetto 5.4.18 è urgente in quanto la Valle di Blenio è attualmente sprovvista di discariche per materiali inerti ai sensi dell'OTR;
- la consultazione per l'oggetto 5.4.22 Malvaglia è avvenuta nell'ambito della variante di piano regolatore del Comune di Malvaglia (serata informativa del 13 dicembre 2004, possibilità di consultare le risultanze dell'esame preliminare nel maggio 2006, procedura di dissodamento, procedura d'adozione della variante);

richiamati:

- l'art. 31 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- l'art. 16 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990;

- l'art. 15 cpv. 2 lett. a) della Legge cantonale di applicazione della LPAmb (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'art. 5 del Regolamento generale della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- l'art. 2 lett. a) del Regolamento di applicazione dell'OTR (ROTR) del 17 maggio 2005;

sentite la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e la Sezione dello sviluppo territoriale;

su proposta del Dipartimento del territorio;

risolve:

1. Il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, capitolo C. Rifiuti edili, del 21 febbraio 2006 è adattato con:
 - 1.1 L'inclusione della discarica per materiali inerti di Magadino (Quartino), oggetto 5.4.19 del Piano direttore cantonale.
 - 1.2 L'inclusione della discarica per materiali inerti di Blenio (Torre, località Crenn-Prato), oggetto 5.4.18 del Piano direttore cantonale.
 - 1.3 Lo stralcio delle discariche per materiali inerti di Olivone (Marzano) e Torre (Piazza), Comune di Blenio.
 - 1.4 L'inclusione del deposito per materiale inerte proveniente dallo sgombero del bacino artificiale della Valle Malvaglia, oggetto 5.4.22 del Piano direttore cantonale.
2. La procedura di consultazione per la discarica per materiali inerti di Blenio (Torre, località Crenn-Prato), oggetto 5.4.18 del Piano direttore cantonale, avviene nell'ambito della procedura d'adozione della variante di piano regolatore del Comune di Blenio, sezione Torre.
3. La presente risoluzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Bellinzona, 25 settembre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**